

XVII legislatura

**Schema di decreto legislativo  
recante norme in materia di  
valutazione e certificazione delle  
competenze nel primo ciclo ed  
esami di Stato**

(Atto del Governo n. 384)

Marzo 2017  
n. 166



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2017). Nota di lettura, «Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (Atto del Governo n. 384)». NL166, marzo 2017, Senato della Repubblica, XVII legislatura

## INDICE

PREMESSA.....	1
Capo I Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di stato nel primo ciclo di istruzione .....	2
Articolo 1 (Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione).....	2
Articolo 2 (Valutazione nel primo ciclo).....	4
Articolo 3 (Ammissione nella classe successiva nella scuola primaria) .....	10
Articolo 4 (Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni della scuola primaria).....	11
Articolo 5 (Validità dell'anno scolastico nella scuola scuoia secondaria di primo grado).....	14
Articolo 6 (Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado e all'esame conclusivo del primo ciclo).....	15
Articolo 7 (Prove nazionali sugli apprendimenti degli studenti della scuola secondaria di primo grado) .....	18
Articolo 8 (Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione dei candidati privatisti).....	21
Articolo 9 (Svolgimento ed esito dell'esame di Stato) .....	21
Articolo 10 (Attestazione delle competenze del primo ciclo) .....	23
Articolo 11 (Esami di idoneità del primo ciclo).....	23
Articolo 12 (Valutazioni degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento) ....	24
Articolo 13 (Valutazione degli alunni in ospedale).....	26
Capo II Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione .....	27
Articolo 14 (Oggetto e Finalità) .....	27
Articolo 15 (Ammissione dei candidati interni).....	28
Articolo 16 (Ammissione dei candidati esterni).....	29
Articolo 17 (Attribuzione del credito scolastico) .....	30
Articolo 18 (Commissione e sede d'esame).....	30
Articolo 20 (Esiti dell'esame) .....	33
Articolo 21 (Prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI) .....	34
Articolo 22 (Esame di Stato per gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento).....	38
Articolo 23 (Diploma finale e curriculum dello studente) .....	39
Capo III Disposizioni finali .....	40
Articoli 24, 25 e 26 (Province di Trento e Bolzano; Scuole italiane all'estero; Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni) .....	40
Articolo 27 (Disposizioni finanziarie).....	40



## PREMESSA

Lo schema A.G. n. 384 reca norme di attuazione per il riordino della valutazione e certificazione delle competenze maturate nell'ambito dei cicli di istruzione, nonché revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativamente ai singoli percorsi formativi e di studio, nell'ambito della delega *ad hoc* prevista dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, all' articolo 1, comma 181, lettera i) che prevede in particolare la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo; la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai [decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89](#).

Sul piano procedurale, il comma 182 della citata legge prevede che ciascuno dei decreti legislativi adottati nell'ambito della delega di cui al comma 180, siano approvati entro il termine di 18 mesi previsti dall'entrata in vigore della medesima legge, e adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. È stabilito, altresì, che gli schemi dei decreti siano trasmessi alle Camere - preventivamente alla loro definitiva approvazione - per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono tenute ad esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 180, o successivamente, della norma di delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

Si ricorda che l'articolo 17, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, stabilisce che, nel caso di leggi di delega comportanti maggiori oneri, non quantificabili al momento del conferimento della medesima, per la complessità della materia trattata, per cui non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi debba essere effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, conseguendone che i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri, debbano essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie.

La citata norma della legge stabilisce inoltre che gli schemi di decreto legislativo debbano accompagnarsi ad una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, del citato articolo 17, in cui si dia conto della neutralità, ovvero, dei nuovi o maggiori

oneri connessi alle norme ivi contenute, nonché dei corrispondenti mezzi di copertura previsti dalla norma di delega.

## CAPO I VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED ESAME DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

### Articolo 1 *(Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione)*

Il comma 1 definisce l'oggetto della valutazione.

Il comma 2 afferma che la valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per i curricula vigenti e che la stessa deve essere effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità desumibili dal collegio dei docenti inserite nel piano triennale dell'offerta formativa.

Il comma 3 specifica l'oggetto della valutazione del comportamento.

Il comma 4 stabilisce che ciascuna scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti.

Il comma 5 prevede che al fine di favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico degli alunni.

Il comma 6 prevede che l'istituzione scolastica attesta lo sviluppo delle competenze culturali.

Il comma 7 prevede che le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni nazionali e internazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio.

Il comma 8 evidenzia che i minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999 n. 394 e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

**La RT** evidenzia, in premessa, che l'intervento legislativo *de quo* introduce un nuovo sistema di valutazione degli apprendimenti, rafforzando la finalità orientativa della certificazione delle competenze e semplifica ed innova l'esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo.

Sul piano della valutazione degli apprendimenti introduce mutamenti nell'organizzazione dei gruppi classe e ribadisce l'attivazione di strumenti e metodologie didattiche già al momento in uso, che necessitano di coordinamento con la normativa vigente e di capillare diffusione. In attuazione del principio di delega, il decreto opera un "raccordo con la normativa vigente" in materia di valutazione e certificazione integrando con la disciplina vigente e con le metodologie in uso nelle classi, il "nuovo sistema di valutazione degli alunni", che porta con sé un nuovo approccio della gestione dello sviluppo degli apprendimenti.

In particolare, diverse norme (articolo 12, valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali nel primo ciclo; articolo 13, valutazione degli alunni in ospedale;

articolo 22, esame di stato per gli studenti con bisogni educativi speciali) sono contenute nella normativa vigente, ma in attuazione del "raccordo" espressamente richiamato nel principio di delega sono confluita nel presente decreto.

Peraltro, sottolinea che l'articolo 1, comma 181, della legge n. 107 del 2015 prevede che i decreti siano adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 che al comma 3, lettera a) bis prevede il "coordinamento formale e sostanziale dei testi delle disposizioni vigenti".

Nello specifico dell'articolo 1, afferma che ivi si valorizza l'autonomia professionale dei docenti ed al contempo fissano dei principi e delle azioni metodologico/didattiche che il corpo docente dovrà attuare nell'esercizio della funzione, in conformità ai criteri definiti dal collegio dei docenti stabiliti dal Piano Triennale dell'Offerta formativa. Tali azioni, come anticipato in premessa, sono già in uso e sono quelle previste dalla normativa vigente.

In ragione di quelle esigenze di raccordo normativo e per la diretta connessione con i principi alla base del nuovo metodo di valutazione degli alunni, sono state ribadite ed inserite all'interno della norma sui principi. Difatti, a titolo esemplificativo, basta ricordare l'articolo 4, comma 1, lett c) del D.P.R. n. 275/99 che nell'ambito dell'autonomia didattica prevede "l'attivazione di percorsi didattici individualizzati".

Tali azioni didattiche, si realizzano attraverso le c.d. "classi aperte" previste già a partire dalla legge 517/1077, o con l'organizzazione delle attività della classe in gruppi, fissando traguardi di apprendimento calibrati alle esigenze di apprendimento dei singoli alunni.

Trattasi di metodologie già consentite nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche previste dall'articolo 5 del D.P.R. 275/99 e, pertanto non comportano oneri finanziari potendo essere svolte dai docenti della classe facenti parte dell'organico dell'autonomia.

Le norme descrivono un modo di svolgere la funzione docente diverso rispetto a quello tradizionale, trasmissivo ed unico per tutta la classe

Quanto alle previsioni del comma 4 relative alla valutazione dei comportamenti positivi, sono già consentite dalla legislazione vigente (articolo 7, comma 4, D.P.R. n. 122 del 2009) così come l'ordinamento vigente già prevede per i minori stranieri l'utilizzo delle forme e modi di valutazione previsti per gli alunni italiani (articolo 1, comma 9, D.P.R. 122/2009),

Nel complesso, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche sono effettuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente come previsto dall'art. 27 dello schema di decreto.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, in considerazione di quanto affermato dalla RT riguardo al carattere essenzialmente ricognitivo delle disposizioni rispetto alla vigente normativa e tenuto conto altresì della clausola di neutralità di cui all'articolo 27, comma 1, non ci sono osservazioni. Pur tuttavia, considerato che la RT

certifica che tutte le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le azioni che verranno poste in essere dalle istituzioni scolastiche - peraltro già ad oggi svolte, ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.P.R. 275/1999 - verrebbero, comunque, effettuate nei soli limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, si rileva nondimeno, che, in particolare, al comma 7, stabilisce che le istituzioni scolastiche saranno d'ora innanzi tenute alla partecipazione alle rilevazioni internazionali dei livelli di apprendimento, che attualmente non sembrerebbe invece prevista con tale modalità dalla legislazione vigente.

In tal senso, va da sé che, perlomeno per tale previsione, andrebbe perciò documentata la sostenibilità del nuovo onere che sia correlato ai relativi fabbisogni di spesa ipotizzabili, a valere delle sole risorse che sono già previste ai sensi della legislazione vigente per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Quindi, in merito al comma 8, laddove la norma conferma il già previsto diritto all'istruzione pubblica dei minori con cittadinanza non italiana presenti nel territorio nazionale, nei termini e limiti che sono espressamente già previsti dall'articolo 1, comma 9, e 45 del D.P.R. n. 122/2009, andrebbe confermata la sostenibilità degli adempimenti relativi anche a tale aliquota popolazione scolastica - alla luce dei nuovi principi e criteri cui dovrà ispirarsi d'ora innanzi la valutazione delle *performance* formative e dell'apprendimento delle istituzioni scolastiche - anche in un orizzonte cronologico di medio periodo. Ciò, anche in considerazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 7, terzo periodo, della legge di contabilità, laddove è espressamente stabilito che le RT, in particolare, associate a nuove norme che interessino specificamente il personale del comparto scuola - al fine di una corretta certificazione dei fabbisogni di spesa - debbano essere complete anche delle ipotesi "demografiche" circa i flussi "migratori" adottati nell'elaborazione delle previsioni di spesa correlate all'evoluzione attesa della popolazione scolastica.

In merito alla certificazione di neutralità delle norme riportata nella RT, si rinvia comunque all'esame dell'articolo 27, comma 1.

## **Articolo 2** **(Valutazione nel primo ciclo)**

Il comma 1 precisa che la valutazione è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.

Il comma 2 afferma che l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche "strategie" per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente aggiunti o in via di prima acquisizione.

Il comma 3 stabilisce che la valutazione è effettuata collegialmente dai docenti titolari della classe ovvero dal consiglio di classe, ivi compresi i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, per gli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. È stabilito che la valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto dall'alunno. Si prevede che i docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per

gruppi di alunni finalizzati anche all'ampliamento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.

Il comma 5 evidenzia che la valutazione del comportamento dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti contitolari della classe attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione del comportamento è espressa con un voto in decimi. Si stabilisce che per gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249.

Il comma 6 prevede che i docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

Il comma 7 stabilisce che la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, per gli alunni che se ne avvalgono è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato ed i livelli di apprendimento conseguiti.

**La RT** riferisce, con riferimento agli alunni del primo ciclo, che la norma di cui al comma 1 prevede che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, compresa la valutazione dell'esame di Stato, sia espressa con votazioni in decimi ai quali corrispondono diversi livelli di apprendimento.

Nel contempo, sul comma 2, sottolinea che ivi si prevede che l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica, ponga in essere specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Conclusivamente, la RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che vi si potrà provvedere attraverso l'organico dell'autonomia. Come anticipato in premessa e nel commento all'articolo 1, trattasi di percorsi che l'istituzione scolastica è in grado di garantire attraverso l'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa. Il decreto, in ragione dell'autonomia scolastica e organizzativa e della libertà d'insegnamento, non scende nel dettaglio nel descrivere come le istituzioni scolastiche si organizzeranno per offrire questi percorsi di miglioramento, dipendendo in larga misura dalla dimensione e dalla realtà di ogni singola scuola.

Ovviamente, le scuole potranno utilizzare, per assolvere al suddetto compito, anche il personale reclutato attraverso il piano straordinario previsto dalla legge n. 107 del 2015, tenuto conto dei limiti di sostituzione dei posti per il potenziamento previsti dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 107 del 2015 e delle regole per la copertura delle supplenze temporanee sino a dieci giorni previste dall'articolo 1, comma 85 della legge n. 107 del 2015, fermo restando che il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili (art. 1, comma 85, legge n. 107 del 2015).

La RT certifica che la variabile sulla numerosità dei soggetti coinvolti nelle azioni di miglioramento, non comporta degli effetti nella quantificazione dei docenti da impiegare nello svolgimento dell'attività didattica, atteso che ciascuna scuola nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nei limiti della dotazione organica assegnata, come previsto dall'articolo 27, individuerà le modalità di svolgimento più efficaci.

Per l'individuazione dei potenziali alunni destinatari di percorsi ed attività funzionali al miglioramento dei livelli delle competenze disciplinari non acquisite o acquisite parzialmente per gli apprendimenti di base (Italiano e matematica), la RT sottolinea che si fa riferimento agli esiti delle rilevazioni nazionali condotte annualmente a livello censuario dall'INVALSI su tutti gli studenti frequentanti le classi prima e quinta primaria e terza secondaria di primo grado (prova scritta a carattere nazionale nell'ambito dell'esame di Stato).

Pur riguardando una rilevazione esterna degli apprendimenti, gli esiti conseguiti dagli studenti corrispondono a cinque livelli crescenti di padronanza (Livello I, più basso - livello V, più alto) delle competenze disciplinari di italiano e matematica, così come definiti dai traguardi di sviluppo delle competenze, prescrittivi, delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (d.m. 254/2012).

La RT sottolinea che i *test* predisposti dall'INVALSI, infatti, sono definiti sulla base di quadri di riferimento desunti proprio dalle citate indicazioni. Per individuare gli alunni che potrebbero essere destinatari delle predette azioni di miglioramento, vengono presi a riferimento gli studenti posizionati al livello 1, cioè di un basso livello di padronanza delle competenze di base.

Di seguito, la RT fornisce i dati acquisiti da INVALSI e riferiti al 2015 e al 2016, mentre per quest'ultimo anno non sono ancora disponibili i dati riferiti all'esame di Stato, in quanto la prova nazionale si è svolta il 16 giugno scorso.

Classe	Anno 2015/2016				Anno 2014/2015			
	italiano		Matematica		italiano		Matematica	
	Percentuale	Valori assoluti	Percentuale	Valori assoluti	Percentuale	Valori assoluti	Percentuale	Valori assoluti
2 primaria	35	195.824	30	167.435	27	50.706	30	58.601
5 primaria	23	115.284	27	151.374	21	118.851	27	149.779

### **Utilizzo organico di "potenziamento" per le attività di recupero delle competenze non acquisite nel primo ciclo di istruzione- Scuola primaria.**

La RT afferma che per determinare il possibile numero di docenti dell'organico di potenziamento da utilizzare per lo svolgimento di attività di recupero delle competenze non acquisite o parzialmente raggiunte per gli alunni della scuola primaria sono stati considerati gli alunni che si sono posizionati al Livello I nelle rilevazioni degli apprendimenti invalsi in italiano e matematica.

I dati, fatti pervenire dall'INVALSI, si riferiscono all'anno 2015/2016 e riguardano gli alunni frequentanti le classi seconde e quinte di scuola primaria. Il numero dei docenti dell'organico di potenziamento di scuola primaria occorrenti per effettuare attività didattiche a favore degli alunni con competenze non raggiunte o parzialmente acquisite in italiano e matematica viene individuato tenendo a riferimento:

- Orario annuale di attività frontali di insegnamento che può effettuare ogni docente di scuola primaria (n. 22 ore per 33 settimane);
- Previsione del 30% circa di alunni di seconda e quinta primaria che si sono collocati al livello I di italiano e matematica nelle rilevazioni INVALSI quali possibili fruitori di azioni di rinforzo a cura del docenti di potenziamento;
- Costituzione di gruppi di livello, da affidare a docenti di potenziamento, composti da un numero standard di n. 12 alunni;
- Effettuazione, per ciascun gruppo di alunni, di n. 20 ore annue di attività di recupero e rinforzo delle competenze di base in italiano e matematica da parte del docente di potenziamento;
- Media degli alunni frequentanti la 1a - 3a - 4a elementare

### **Italiano:**

N. alunni classi seconde a livello I competenze di Italiano: <b>1° anno</b>	155.554
(Fonte invalsi)	
di cui possibili destinatari attività di recupero in classe	108.888
(gruppi di livello , metodologie didattiche alternative, flessibilità organizzativa)	
di cui possibili destinatari attività di recupero in gruppi	46.600
(con docente di potenziamento) 30%	
N. docenti di potenziamento necessari per gruppi di recupero	107
(Gruppi di 12 alunni per 20 ore annue)	

N. alunni classi seconde a livello I competenze di italiano: <b>2° anno</b>	195.824
(fonte invalsi)	
di cui possibili destinatari attività di recupero in classe	137.077
(gruppi di livello, metodologie didattiche alternative, flessibilità organizzativa)	
di cui possibili destinatari attività di recupero in gruppi	58.747
(con docente di potenziamento) 30%	
N. docenti di potenziamento necessari per gruppi di recupero	135
(Gruppi di 12 alunni per 10 ore annue)	

N. alunni classi a livello I competenze di italiano: <b>3° anno</b>	155.554
(fonte invalsi)	
di cui possibili destinatari attività di recupero in classe	108.888
(gruppi di livello, metodologie didattiche alternative, flessibilità organizzativa)	
di cui possibili destinatari attività di recupero in gruppi	46.666
(con docente di potenziamento) 30%	
N. docenti di potenziamento necessari per gruppi di recupero	107
(Gruppi di 12 alunni per 20 ore annue)	

N. alunni classi a livello I competenze di italiano: <b>4° anno</b>	155.554
(fonte invalsi)	
di cui possibili destinatari attività di recupero in classe	108.888
(gruppi di livello, metodologie didattiche alternative, flessibilità organizzativa)	
di cui possibili destinatari attività di recupero in gruppi	46.666
(con docente di potenziamento) 30%	
N. docenti di potenziamento necessari per gruppi di recupero	107
(Gruppi di 12 alunni per 20 ore annue)	

N. alunni classi quinte a livello I competenze di Italiano: <b>5° anno</b>	115.284
(fonte invalsi)	
di cui possibili destinatari attività di recupero In classe 70%	80.699
(gruppi di livello, metodologie didattiche alternative)	
di cui possibili destinatari attività di recupero in gruppi 30%	34.585
(con docente di potenziamento)	
n, docenti di potenziamento necessari per gruppi di recupero;	79
(Gruppi di 12 alunni per 10 ore annue)	

### **Matematica**

N. alunni classi secondi a livello I competenze di matematica: <b>1° anno</b>	159.405
(fonte invalsi)	
Di cui possibili destinatari attività di recupero in classe	111.583
(gruppi di livello, metodologie didattiche alternative, flessibilità organizzativa)	
di cui possibili destinatari attività di recupero In gruppi	47.821
(con docente di potenziamento) 30%	
N. docenti di potenziamento necessari per gruppi di recupero	110
(Gruppi di 12 alunni per 20 ore annue)	

N. alunni classi seconde a livello 1 competenze di matematica: <b>2° anno</b>	167.435
(fonte invalsi)	
di cui possibili destinatari attività di <i>recupero</i> in classe	117.205
(gruppi di livello, metodologie didattiche alternative,	
di cui possibili destinatari attività di recupero in gruppi	50.231
(con docente di potenziamento) 30%	
N. docenti di potenziamento necessari per gruppi di recupero:	115
(Gruppi di 12 alunni per 10 ore annue)	

N. alunni classi di livello 1 competenze di matematica: <b>3° anno</b>	159.405
(fonte invalsi)	
di cui possibili destinatari attività di <i>recupero</i> in classe	111.583
(gruppi di livello, metodologie didattiche alternative, flessibilità organizzativa)	
di cui possibili destinatari attività di recupero in gruppi	47.821
con docente di potenziamento) 30%	
N. docenti di potenziamento necessari per gruppi di recupero:	110
(Gruppi di 12 alunni per 10 ore annue)	

N. alunni classi a livello I competenze di matematica: <b>4° anno</b>	159.405
(fonte Invalsi)	
di cui possibili destinatari attività di recupero in classe	111.583
(gruppi di livello, metodologie didattiche alternative, flessibilità organizzativa)	
di cui possibili destinatari attività di recupero in gruppi	47.821
(con docente di potenziamento) 30%	
N. docenti di potenziamento necessari per gruppi di recupero	110
(Gruppi di 12 alunni per 20 ore annue)	

N. alunni classi quinte a livello I competenze di matematica all'anno: <b>5° anno</b>	151.374
(fonte Invalsi)	
di cui possibili destinatari attività di recupero in classe 70%	105.382
(gruppi di livello, metodologie didattiche alternative)	
di cui possibili destinatari attività di recupero in gruppi 30%	45.412
(con docente di potenziamento)	
n. docenti di potenziamento necessari per gruppi di recupero	104
(Gruppi di 12 alunni per 10 ore annue)	
<b>TOTALE DOCENTI DI POTENZIAMENTO SCUOLA PRIMARIA</b>	<b>1.084</b>

Il computo dei docenti dell'organico di potenziamento, di cui alla legge 107/2015, necessari è pari al 5,98% del totale dei docenti (11.084 su 18.133).

I previsti percorsi di miglioramento dei livelli di apprendimento sono effettuati da ciascuna istituzione scolastica mediante l'organico dell'autonomia e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, in particolare sul comma 2, dal momento che la norma ivi descritta prevede che l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia didattica, sia tenuta a porre in essere definite "specifiche strategie" per il miglioramento dei livelli di apprendimento specificamente riferiti a quelli parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, andrebbe debitamente certificata la piena sostenibilità di tali iniziative nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali, ivi comprese quelle finanziarie, previste ai sensi della legislazione vigente per le istituzioni scolastiche.

Sul punto, dal momento che le stime INVALSI riportate dalla RT sono basate su valori medi calcolati su base nazionale, andrebbero richiesti elementi integrativi più dettagliati riferiti a singole aree territoriali, che presentino condizioni significativamente divergenti rispetto a quelle, medie, assunte alla base della stima, e andrebbe chiarito se le risorse dell'organico dell'autonomia tengano conto di tale possibile disparità.

In tal senso, se - come riferito dalla RT - le scuole potranno innanzitutto utilizzare per la copertura dei fabbisogni aggiuntivi ipotizzabili in connessione alle attività integrative dell'offerta formativa previste dallo schema in esame, il personale reclutato attraverso il piano straordinario previsto dalla legge n. 107 del 2015, nei limiti normativamente specificati dalla RT, va d'altronde sottolineato che la variabile della numerosità dei docenti e dei connessi fabbisogni didattici e logistici ipotizzabili in relazione ai fabbisogni correlati alle caratteristiche "tipo" delle popolazioni scolastiche

per lo svolgimento delle attività, dovrebbe essere accompagnata da una stima ponderata della adeguatezza delle risorse da impiegare per lo svolgimento delle attività didattiche integrative e dalla certificazione delle concrete modalità di copertura delle medesime, nonché, della dimostrazione dell'idoneità delle sole risorse umane e strumentali delle scuole già previste ai sensi della legislazione vigente, rispetto ai fabbisogni che emergeranno per distinti ambiti territoriali.

Inoltre, con specifico riferimento al terzo periodo del comma 3, andrebbero richiesti elementi di chiarificazione in merito ai possibili effetti aggiuntivi d'oneri correlati al possibile impiego, nell'ambito delle attività formative integrative svolte dalle istituzioni scolastiche, anche di docenti di altro grado scolastico, potendo conseguirne ipotizzabili effetti d'oneri "aggiuntivi" rispetto alla legislazione vigente, correlati alla corresponsione dei trattamenti economici accessori, in misura differente rispetto a quelli ordinariamente spettante ai docenti appartenenti allo specifico ciclo di istruzione ai sensi della contrattazione nazionale vigente del comparto.

### **Articolo 3**

#### ***(Ammissione nella classe successiva nella scuola primaria)***

Nella scuola primaria, i docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

**La RT** evidenzia che l'articolo disciplina l'ammissione degli alunni della scuola primaria alla classe successiva prevedendo che la non ammissione degli stessi possa avvenire solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione e debba basarsi sulla decisione unanime dei docenti della classe e in sede di scrutinio. Di seguito, si riportano i dati degli alunni non ammessi alla classe successiva nell'anno scolastico 2015/2016.

#### **Scrutini scuola primaria a.s. 2015/16**

gestione	% non ammessi				
	I	II	III	IV	V
	anno	anno	anno	anno	anno
Statale	0,9	0,4	0,3	0,2	0,3
Non statale	0,8	0,3	0,2	0,1	0,3
Totale	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3

La RT conclude riferendo che trattasi di norma ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, considerato il tenore della norma, a cui sono al più associabili effetti di "velocizzazione" della carriera scolastica relativamente all'istruzione primaria, ritenuto che la non ammissione all'anno successivo è esperibile solo in casi dichiaratamente "eccezionali", non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, sembrerebbe utile una valutazione dell'effetto ipotizzabile nel medio periodo sulla popolazione scolastica della scuola primaria per effetto della norma in esame, in connessione alla "eccezionalità" della bocciatura.

#### **Articolo 4**

##### ***(Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni della scuola primaria)***

Il comma 1 prevede che l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) effettui rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni in italiano, matematica e inglese. E' stabilito che tali rilevazioni debbano essere svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, come già previsto dall'articolo 6, comma 3, del DPR 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di lingua inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta.

Il comma 2 stabilisce che le rilevazioni degli apprendimenti devono costituire parte integrante del processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche fornendo strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia dell'azione didattica.

Il comma 3 afferma che le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

Il comma 4 a prevede che, per la rilevazione di lingua inglese, l'INVALSI predisponga test di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue.

**La RT** segnala sul comma 1 che l'istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), svolga i compiti di cui all'art. 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettuando annualmente rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni Nazionali per il curricolo vigenti e al comma 4 prevede che per la rilevazione di Inglese, predisponga test di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue.

Le prove di italiano e matematica già sono previste dalla legislazione vigente, a partire dalla Direttiva n. 74/2008 sui compiti assegnati dell'INVALSI, e la loro realizzazione non comporta oneri aggiuntivi.

Per la rilevazione degli apprendimenti degli alunni in inglese va evidenziato che una prova standardizzata del ciclo primaria (V primaria) presenta diversi ordini di difficoltà che devono essere attentamente valutati precisamente:

1. nel medio termine non è possibile pensare ad una prova standardizzata somministrata tramite *computer* (prova CBT). La forte eterogeneità delle dotazioni Informatiche e delle competenze digitali di base presenti nelle scuole primarie rendono ancora impossibile realizzare una prova CBT su base censuaria. Questo limite tecnico-operativo preclude, nei fatti, allo stato delle cose qualsiasi forma agevole di adattività della prova d'inglese e quindi si deve necessariamente pensare a una prova cartacea unica.
2. l'insegnamento dell'Inglese nella scuola primaria è fortemente differenziato tra le diverse scuole e quindi risalta tecnicamente molto difficile stabilire il livello di

difficoltà al quale attestare la prova. Molto probabilmente esso dovrebbe posizionarsi tra un pre A1 e un A1-/A1.

Atteso che trattasi di prova rivolta a tutti gli alunni, segue il prospetto relativo alla predisposizione di una prova cartacea censuaria.

Descrizione analitica oneri prova cartacea censuaria.

Competenze testate: comprensione della lettura (*reading*), comprensione dell'ascolto (*listening*), funzionamento della lingua inglese (*use of English*),

Tipologia della prova a regime: censuaria

Costi (per anno finanziario):

2017	Costi	Costi lordo amm.ne	Specificazione dei costi (lorde amm.ne)
Avvio dei processo di costruzione delle prove	€ 50.000	€ 65.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• €10.000 - Studio comparativo dei quadri di riferimento dei paesi che effettuano rilevazioni analoghe</li> <li>• € 10.000 - Definizione del disegno campionario</li> <li>• € 20.000.Studio di fattibilità</li> <li>• € 25.0000 Consulenze esperti esterni</li> </ul>
Costruzione della prova	€ 100.000	€ 130.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 60.000 - Seminari (due) Residenziali riservati a esperti esterni (5 giorni lavorativi ciascuno) per la produzione delle domande da avviare al pre-test</li> <li>• €10.000 - Esperti (esterni) revisori delle domande prodotte dagli autori che hanno partecipato ai seminari per la produzione delle domande</li> <li>• €25.000 - Spese per l'acquisto delle domande prodotte (contratti di diritti d'autore)</li> <li>• €10.000 - Composizione fascicoli (prove) d» avviare alla fase di pretest: (editing, stampa, confezionamento)</li> <li>• €5.000 costi par la costruzione e la gestione un ambiente Informatico per la trasmissione e la condivisione tra INVALSI ed esperti revisori degli item prodotti dagli autori (item sharing)</li> </ul>
Pre-test	€ 150.000	€ 195.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 25.000 Spese di spedizione (Invio e ritiro) dei fascicoli da pre-testare € 100.000 - costo osservatori esterni per la somministrazione dei fascicoli da pre-testare (ca. 1.150 classi, costo medio lordo omnicomprensivo giorno-persona per la somministrazione in 3 classi = € 260)</li> <li>• € 60.000 affidamento a terzi per le operazioni di correzione, codifica e costruzione di un database con le risposte degli studenti</li> </ul>
<b>TOTALE 2017</b>	<b>€ 300.000</b>	<b>€ 390.000</b>	
<b>2018</b>			
Costruzione della prova 2019	€ 100.000	€ 130.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• €80.000 - Seminari(due) residenziali riservati a esperti esterni (5 giorni lavorativi ciascuno) per la produzione delle domande da avviare al pre-test 10.000 esperti (esterni) revisori delle domande prodotte dagli autori che hanno partecipato ai seminari per la produzione delle domande</li> <li>• € 25.000 - Spese per l'acquisto delle domande prodotte (contratti di diritti d'autore)</li> <li>• € 10.000 - Composizione fascicoli (prove) da avviare alla fase di pre-test (editing stampa, confezionamento)</li> <li>• € 5.000 costi per la costruzione e la gestione di un ambiente informatico per la trasmissione e la condivisione tra INVALSI ed esperti revisori degli item prodotti dagli autori (item sharing)</li> </ul>
Pre-test prova 2019	€ 150.000	€ 195.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 25.000 - spese di spedizione.(invio e ritiro) dei fascicoli da pre-testare</li> <li>• € 100.000 – costo osservatori esterni per la somministrazione dei fascicoli da pre-testare (ca. 1.150 classi, costo medio lordo omnicomprensivo giorno-persona per la somministrazione in 3 classi = €260)</li> <li>• € 60.000 affidamento a terzi per le operazioni di correzione, codifica e costruzione di un database con le risposte degli studenti</li> </ul>
Somministrazione della prova censuaria	€ 300.000	€ 390.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Affidamento a terzi per il servizio di editing, stampa, confezionamento e spedizione dei fascicoli (test) per ca. 560.000 studenti (leva scolastica della V primaria) distribuiti in tutte le scuole primarie statali e paritarie d'Italia</li> </ul>

Osservatori esterni da inviare nelle classi di controllo	€ 300.000	€ 300.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 20.000 spese generali per il reclutamento degli osservatori esterni</li> <li>• € 280.000 – costo osservatori esterni per la somministrazione dei fascicoli nelle classi campione (ca. 1.400 classi, costo medio lordo omnicomprensivo giorno-persona per la somministrazione mediamente in 1,3 classi = € 260)</li> </ul>
<b>TOTALE 2018</b>	<b>€ 850.000</b>	<b>€ 1.015.000</b>	

Il costo totale del 2018 può essere preso a riferimento per il costo a regime della prova.

**Al riguardo**, si conviene in premessa con la RT sulla circostanza che il comma 1 non determina nuovi e maggiori oneri atteso che l'istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), vede già oggi attribuito, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, il compito di effettuare annualmente rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni sulla lingua inglese e che per la rilevazione di tale funzione, predisponga test di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua.

Ad ogni modo, in merito alla dettagliata quantificazione degli oneri di spesa stimati in relazione al comma 4 per il 2017 e dal 2018, andrebbero richiesti elementi informativi integrativi circa i criteri e le modalità adottati nella stima dei fabbisogni di spesa ivi dettagliatamente previsti, e in particolare:

- a) in merito ai 20.000 euro (sui 65.000 euro complessivi stimati) in relazione alla voce studio di fattibilità relativamente alla voce "Avvio del processo di costruzione delle prove";
- b) ai 60.000 euro stimati per le operazioni di correzione, affidate a terzi, dei pre test (sui 195.000 euro di spesa complessiva lordo Stato) e agli 80.000 euro previsti per i n. 2 seminari residenziali riservati (su 130.000 euro di spesa complessiva lordo Stato) previsti per la costruzione della prova del 2019;
- c) ai 280.000 euro per osservatori esterni nelle classi di controllo (su 300.000 euro lordo Stato ipotizzati).

## **Articolo 5**

### ***(Validità dell'anno scolastico nella scuola scuoia secondaria di primo grado)***

Il comma 1 prevede che ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale degli alunni é richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno.

Il comma 2 afferma che le istituzioni scolastiche stabiliscono con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

Il comma 3 prevede che, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dai collegio dei docenti, il superamento del limite massimo consentito di assenze e delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

**La RT** ribadisce che la norma fornisce indicazioni per la determinazione della validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado.

Trattasi, sottolinea la RT, di norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

## Articolo 6

### *(Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado e all'esame conclusivo del primo ciclo)*

Il comma 1 prevede che il consiglio di classe delibera l'ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo sulla base di una valutazione complessiva, non inferiore a sei decimi, relativa alla sufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento previsti al termine del percorso.

Il comma 2 stabilisce che nella deliberazione di cui al comma 1, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative, per gli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

**La RT** certifica, sul comma 1, che la norma ivi prevista stabilisce, con riferimento al primo ciclo, che il consiglio di classe delibera l'ammissione alla classe successiva e all'esame del primo ciclo sulla base di una valutazione complessiva, non inferiore a sei decimi, legata al raggiungimento, da parte dello studente di una sufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento.

Conclude affermando che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che vi si potrà provvedere nel limite delle dotazioni dell'organico dell'autonomia.

Tale limite di spesa viene espressamente sancito nella clausola di invarianza finanziaria prevista dall'art. 27, comma 2.

La RT ribadisce poi che, come anticipato in premessa, e nel commento all'articolo 1 e 2, trattasi di percorsi che l'Istituzione scolastica è in grado di garantire attraverso l'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa (articoli 4 e 5 del DPR n. 275 del 1999). Il decreto, in ragione dell'autonomia scolastica e organizzativa e della libertà di insegnamento, non scende nel dettaglio nel descrivere come le Istituzioni scolastiche si organizzeranno per offrire questi percorsi di miglioramento. Ovviamente le scuole utilizzeranno per assolvere al suddetto compito, anche il personale reclutato attraverso il piano straordinario previsto dalla legge n. 107 del 2015 tenuto conto dei limiti di sostituzione dei posti per il potenziamento previsti dall'articolo 3, comma 95, della legge n. 107 del 2015 e delle regole per la copertura delle supplenze temporanee sino a dieci giorni previste dall'articolo 1, comma 85 della legge n. 107 del 2015, fermo

restando che il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei costi vacanti e disponibili (art. 1, comma 65, legge n. 107 del 2015).

Inoltre, già a legislazione vigente sono previsti ed organizzati corsi di recupero per gli studenti con difficoltà formative mediante l'utilizzo del personale docente assegnato all'istituzione scolastica che viene remunerato con compensi accessori a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

Ad ogni modo la percentuale di studenti non ammessi alla classe successiva, pur non essendo rilevante ai fini della quantificazione degli effetti finanziari della norma, viene riportata di seguito.

### Scrutini scuola secondaria di I grado a.s. 2015/16 gestione

	% non ammessi		
	I anno	II anno	III anno
Statale	3,4	2,9	2,4
Non statale	0,7	0,8	1,0
Totale	3,3	2,8	2,4

Per l'individuazione dei potenziali alunni destinatari dei percorsi di miglioramento delle competenze disciplinari non acquisite o acquisite parzialmente per gli apprendimenti di base (italiano e matematica) nella scuola secondaria di primo grado, si conferma la modalità già descritta per la scuola primaria, ovvero si prendono a riferimento gli alunni che hanno conseguito solo il livello I nella prova scritta 3 a carattere nazionale INVALSI nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Poiché il dato riferito all'anno in corso non è ancora disponibile - la prova si è svolta nello scorso mese di giugno - viene riportato il dato percentuale e assoluto, di tali studenti:

Classe	Anno 2015/2016				Anno 2014/2015			
	Italiano		Matematica		Italiano		Matematica	
	Percentuale	Valori assoluti	Percentuale	Valori assoluti	Percentuale	Valori assoluti	Percentuale	Valori assoluti
3 sec. I grado	-	-	-	-	22	124.042	25	143.509

### Scuola secondaria di primo grado.

Per determinare il possibile numero di docenti dell'organico di potenziamento di scuola secondaria di primo grado da utilizzare per lo svolgimento di attività di recupero delle competenze non acquisite o parzialmente raggiunte per gli alunni sono stati considerati coloro che si sono posizionati ai livello I nella prova scritta a carattere nazionale Invalsi di italiano e matematica nell'ambito dell'esame di Stato.

I dati, fatti pervenire dall'INVALSI, si riferiscono all'anno 2014/2015 e riguardano gli alunni che hanno sostenuto l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Poiché la prova si svolge al termine del terzo anno, i gruppi di livello dovrebbero essere

costituiti dagli alunni di prima e seconda classe che hanno ottenuto negli scrutini intermedi voti non sufficienti in italiano e matematica.

Il numero dei docenti dell'organico di potenziamento di scuola secondaria di primo grado occorrenti per effettuare attività didattiche a favore degli alunni con competenze non raggiunte o parzialmente acquisite in italiano e matematica viene individuato tenendo a riferimento: Orario annuale di attività frontali di insegnamento che può effettuare ogni docente di scuola secondaria di primo grado (18 ore per 33 settimane); Previsione del 30% circa di alunni delle classi terze che si sono collocati ai livelli I di italiano e matematica nella prova scritta a carattere nazionale Invalsi quali possibili fruitori di azioni di rinforzo a cura dei docenti di potenziamento. Costituzione di gruppi di livello, da affidare a docenti di potenziamento, composti da un numero standard di 12 alunni Effettuazione, per ciascun gruppo- di alunni, di 20 ore annue di attività di recupero e rinforzo delle competenze di base in italiano e matematica da parte del docente di potenziamento.

**IPOTESI FABBISOGNO DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER ATTIVITA' DI RECUPERO COMPETENZE PARZIALMENTE ACQUISITE O IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE**

N. docenti scuola sec. I grado organico di potenziamento: 7.206  
(Tab. A-legge 107/2015);

Ore annuali di attività frontali per docente: 594  
(18 ore insegnamento settimanale per 33 settimane)

N. alunni classi TERZE a livello I competenze di italiano: (fonte Invalsi)	124.042	
Di cui possibili destinatari attività di recupero in classe (gruppi di livello, metodologie didattiche alternative, flessibilità organizzativa)	86.829	
di cui possibili destinatari attività di recupero in gruppi (con docente di potenziamento) 30%	37.213	
N. docenti di potenziamento necessari per gruppi di recupero; (Gruppi di 12 alunni per 10 ore annue)	104,41	
Docenti di potenziamento complessivi per Il triennio di italiano		313
N. alunni classi TERZE a livello I competenze di matematica: (fonte Invalsi)	143.509	
di cui possibili destinatari attività di recupero in classe: (gruppi di livello, metodologie didattiche alternative)	100.456B	
di cui possibili destinatari attività di <i>recupero</i> in gruppi (con docente di potenziamento)	43.053	
N. docenti di potenziamento necessari per gruppi di recupero; (Gruppi di 12 alunni per 10 ore annue)	120,8	
Docenti di potenziamento complessivi per il triennio di matematica		362
<b>Totale</b>		<b>675</b>

Il computo dei docenti dell'organico di potenziamento, di cui alla legge n. 107/2015, necessari è pari a 9,36% del totale dei docenti (675 su 7.206). I previsti percorsi di miglioramento dei livelli di apprendimento sono effettuati da ciascuna istituzione

scolastica mediante l'organico dell'autonomia e nei limiti delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, dal momento che la RT fornisce dati relativi alla percentuali dei non ammessi alla classe successiva della scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2014/2015, andrebbe valutato l'impatto della norma di cui al comma 1, sull'andamento delle promozioni attendibili a decorrere dal corrente anno scolastico.

Ai fini della individuazione dei potenziali alunni destinatari dei percorsi di miglioramento delle competenze disciplinari non acquisite o acquisite parzialmente per gli apprendimenti di base (italiano e matematica) nella scuola secondaria di primo grado, la RT procede poi alla determinazione del possibile numero di docenti dell'organico di potenziamento di scuola secondaria di primo grado (675 su 7.206 unità complessive) e del relativo fabbisogno orario annuale.

Sul punto appare nuovamente opportuno un chiarimento circa l'adeguatezza dei fabbisogni anche in relazione alle diverse aree territoriali che possano presentare divergenze rispetto alla media nazionale. In tal senso, la RT dovrebbe essere accompagnata da una stima ponderata delle risorse da applicare allo svolgimento delle attività didattiche integrative nonché dalla dimostrazione dell'idoneità delle sole risorse umane e strumentali delle scuole già previste ai sensi della legislazione vigente.

### **Articolo 7**

#### ***(Prove nazionali sugli apprendimenti degli studenti della scuola secondaria di primo grado)***

Il comma 1 stabilisce che l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) effettui rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, *computer based*, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo vigenti. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado.

Il comma 2 prevede che le prove di cui al comma 1, supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.

Il comma 3 stabilisce che per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso test di posizionamento in modalità adattiva sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue.

Il comma 4 prevede che le prove di cui al comma 1 si svolgeranno nei mesi di aprile e rappresentano requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di Istruzione.

Il comma 5 stabilisce che lo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituisce per le istituzioni scolastiche attività ordinaria d'istituto.

**La RT** si sofferma anzitutto sul comma 1, ribadendo che l'INVALSI svolgerà i compiti di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 effettuando annualmente rilevazioni nazionali per gli alunni Iscritti al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, attraverso prove standardizzate, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano,

matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo vigenti e al comma 3 prevede che per la prova di Inglese, l'INVALSI accerti i livelli di apprendimento attraverso test di posizionamento in modalità adattiva sulle abilità di comprensione *e uso della lingua* coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue. A legislazione vigente, l'INVALSI effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni in Italiano e matematica. Per la rilevazione censuaria degli apprendimenti degli alunni in inglese si evidenzia quanto segue. Per questo livello scolastico esistono diverse esperienze a livello internazionale, ormai consolidate da anni.

Poi, specifica che alcuni paesi europei non anglofoni hanno introdotto prove d'inglese censuarie per questo grado scolastico ancorate al quadro europeo delle competenze linguistiche. Questo permette di fare riferimento a esperienze consolidate e che hanno dato risultati positivi.

In una prima fase di avvio del sistema italiano di rilevazione delle competenze nella lingua Inglese al termine del primo ciclo d'Istruzione acquistare le prove dai predetti paesi presenta diversi e indubbi vantaggi. In primo luogo permette di ridurre i tempi di avvio del sistema nazionale di rilevazione di questa competenza, prevedendo la prima rilevazione a regime già nel 2018. Inoltre l'acquisto di prove di altri paesi favorisce la comparazione in sede internazionale, strategica per questo ambito di misurazione. Infine, ma non da ultimo, acquistare le prove permette di disporre di esempi appropriati dai quali partire per avviare un sistema nazionale di produzione delle prove per gli anni futuri. Competenze testate: comprensione della lettura (*reading*), comprensione dell'ascolto (*listening*), funzionamento della lingua inglese (*use of English*) e *OPZIONALE: scrittura (writing) solo su un campione. Livello di difficoltà della prova; da A1+ a A2+.*

Tipologia della prova: Informatizzata (CBT) semi-adattativa Tipologia della prova a regime: censuaria. In questo ambito di rilevazione disporre di una prova semi-adattativa è particolarmente importante e utile. In linea del tutto generale una prova si dice adattativa quando le domande proposte all'allievo sono scelte dal sistema informatico in questo caso in base alle risposte fornite dallo studente, mano a mano che questi svolge la prova stessa. Tale approccio è particolarmente utile per la misurazione delle competenze linguistiche poiché consente di ottenere misure precise del livello di preparazione di ciascun allievo che sostiene le prove. Naturalmente, la somministrazione cartacea su larga scala preclude totalmente la possibilità di seguire questa modalità di svolgimento del *test* poiché la stampa della prova cartacea impone che essa sia definita a priori per poter predisporre il fascicolo cartaceo (booklet). Nel caso specifico della prova d'inglese l'approccio più adeguato è quello di costruire prove semi-adattative, ossia differenziate in base alle risposte fornite via via dal singolo allievo, ma che tengano conto di alcuni vincoli predeterminati (equilibrio tra le parti-competenze, tra tipologie di domande, ecc.).

Costi (per anno finanziario):

2017	Costi	Costi lordo amm.ne	Specificazione dei costi (lordo amm.ne)
Avvio del processo di costruzione delle prove	€ 50.000	€ 65.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 10.000 - Studio compartivo dei quadri di riferimento dei paesi che effettuano rilevazioni analoghe</li> <li>• € 10.000 - Definizione del disegno campionario</li> <li>• € 20.000 - Studio di fattibilità</li> <li>• € 25.000 Consulenze esperti esterni</li> </ul>
Acquisto della prova <i>base</i>	€ 100.000	€ 130.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 130.000 - Acquisto sul mercato internazionale</li> </ul>
Riproduzione delle forme per CBT	€ 150.000	€ 195.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 180.000 - 3 seminari residenziali (5 giorni lavorativi con esperti disciplinari) per la riproduzione di domande equivalenti a partire dalla prova acquistata sul mercato internazionale</li> <li>• € 15.000 - definizione del disegno metodologico per la costruzione di fascicoli (prove) equivalenti</li> </ul>
Pre-test	€ 150.000	€ 180.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 20.000 - spese generali per la predisposizione dei fascicoli per il pre-test (trasposizione delle prove sulla piattaforma per la somministrazione CBT)</li> <li>• € 100.000 - costo osservatori esterni per la somministrazione dei fascicoli da pre-testare (ca. 1150 classi, costo medio lordo omnicomprensivo giorno-persona per la somministrazione in 3 classi = €260)</li> <li>• € 60.000 affidamento a terzi per le operazioni di correzione, codifica e costruzione di un database con le risposte degli studenti</li> </ul>
Opzione <i>writing</i> campionario	€ 80.000	€ 104.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 104.000 - ca. 900 giorni-persona per la correzione dei quesiti aperti di <i>writing</i> (ca. €20/ora per una giornata di 6 ore per la correzione di 20 quesiti/ora)</li> </ul>
<b>TOTALE 2017</b>	<b>€ 530.000</b>	<b>€ 674.000</b>	
<b>2018</b>			
Acquisto della prova <i>base</i>	€ 100.000	€ 130.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 131.000 - Acquisto sul mercato internazionale</li> </ul>
Riproduzione delle forme per CBT	€ 150.000	€ 195.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 180.000 - 3 seminari residenziali (5 giorni lavorativi con esperti disciplinari) per la riproduzione di domande equivalenti a partire dalla prova acquistata sul mercato internazionale</li> <li>• € 15.000 - Definizione del disegno metodologico per la costruzione di fascicoli (prove) equivalenti</li> </ul>
Pre-test	€150.000	€ 180.000	
Somministrazione CBT alla popolazione	€ 250.000	€ 305.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• €20.000 - spese generali per la predisposizione dei fascicoli per il pre-test (trasposizione delle prove sulla piattaforma per la somministrazione CBT)</li> <li>• €100.000 - costo osservatori esterni per la somministrazione dei fascicoli nelle classi di controllo (ca. 1.150 classi, costo medio lordo omnicomprensivo giorno-persona per la somministrazione in 3 classi = € 260)</li> <li>• €125.000 - costo del cloud per la somministrazione on line all'interna leva scolastica della III secondaria di primo grado</li> <li>• €60.000 affidamento a terzi per le operazioni di correzione, codifica e costruzione di un database con le risposte degli studenti</li> </ul>
Opzione <i>writing</i> campionario	€ 80.000	€ 104.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• €104.000 - ca. 900 giorni-persona per la correzione dei quesiti aperti di <i>rating</i> (ca. €20/ora per la giornata di 6 ore per la correzione di 20 quesiti/ora)</li> </ul>
<b>TOTALE 2018</b>	<b>€ 730.000</b>	<b>€ 914.000</b>	

**Al riguardo**, tenuto conto del dettaglio degli oneri rappresentati dalla RT, si conviene anzitutto con la RT sulla circostanza che il comma 3 non determina nuovi e maggiori oneri atteso che l'INVALSI accerta già ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 213/2009, i livelli di apprendimento attraverso test

di posizionamento in modalità adattiva sulle abilità di comprensione e uso della lingua coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue, fornendo dettagli tecnici per lo svolgimento delle prove.

In merito alla dettagliata quantificazione degli oneri di spesa stimati dalla RT in relazione al comma 3 per il 2017 e dal 2018, andrebbero richiesti elementi informativi integrativi circa i criteri adottati nella stima dei fabbisogni di spesa ivi previsti in particolare in merito a:

- a) i 20.000 euro (sui 65.000 euro complessivi stimati) per lo studio di fattibilità relativamente alla voce "Avvio del processo di costruzione delle prove";
- b) l'acquisto della prova base, sul mercato internazionale, per cui è prevista una spesa di 130.000 euro annui;
- c) i 180.000 euro annui previsti per i n. 3 seminari residenziali riservati (su 195.000 euro di spesa complessiva lordo Stato) previsti per la costruzione della prova del 2019;
- d) i 60.000 euro per affidamento a terzi per le operazioni di correzione, codifica e costruzione di database.

## **Articolo 8**

### ***(Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione dei candidati privatisti)***

Il comma 1 stabilisce che siano ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in qualità di candidati privatisti, coloro che abbiano compiuto, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

Il comma 2 prevede che per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipino alle prove INVALSI di cui all'articolo 7, presso una istituzione scolastica-statale o paritaria.

**La RT** riferisce che l'articolo si limita a definire i criteri di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione dei candidati privatisti.

Conclude, affermando che trattasi di norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

## **Articolo 9**

### ***(Svolgimento ed esito dell'esame di Stato)***

Il comma 1 stabilisce che l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunno anche in funzione orientativa.

Il comma 2 prevede che presso le istituzioni scolastiche è costituita la Commissione d'esame, articolata in sottocommissioni, composta dai docenti delle classi terze dell'istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica svolge funzioni di Presidente il Dirigente scolastico, e un docente

collaboratore del Dirigente. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il Coordinatore delle attività educative e didattiche

Il comma 3 afferma che l'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio. La Commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.

Il comma 4 stabilisce che le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le indicazioni Nazionali ed a per il curricolo vigenti, sono prova scritta di italiano intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; prova scritta relativa alle competenze in lingue straniere articolata in due sezioni.

Il comma 6 prevede che su proposta della sottocommissione, tenuto conto dell'esito delle prove d'esame e del percorso scolastico, sulla base dei criteri di valutazione fissati dalla commissione d'esame, la Commissione delibera a maggioranza l'esito finale dell'esame di Stato.

Il comma 7 afferma che la valutazione finale è espressa con votazione in decimi e l'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.

Il comma 8 prevede che la valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni concepite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

Il comma 9 prevede che all'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

Il comma 10 stabilisce che per gli alunni risultati assenti, per cause specificamente individuate, ad una o più prove, la Commissione prevede una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

Il comma 11 prevede che gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

**La RT** afferma relativamente allo svolgimento ed esito degli esami di stato, che la norma non comporta ulteriori oneri, atteso che ivi si prevede una Commissione, articolata in sottocommissioni riferite ai singoli consigli di classe, analoga a quella oggi prevista (articolo 9, comma 13, dell'Ordinanza Ministeriale n. 30 del 2001), composta da tutti i docenti delle classi terze.

Rientra negli obblighi dei docenti partecipare alla Commissione d'Esame e non sono previsti trattamenti economici accessori, trattandosi di docenti in servizio in quel periodo dell'anno (si ricorda che l'esame si conclude entro il 30 giugno, termine delle attività didattiche).

L'unica novità introdotta dal comma 2 è che svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico preposto alla istituzione scolastica o un collaboratore del dirigente in caso di sua assenza, in luogo del Presidente esterno, proveniente da altro istituto statale del primo ciclo, previsto dall'attuale normativa (cfr. art 34 CCNL 29 novembre 2007 e art, 25, comma 5 D.lgs. n. 165/2001).

Ciò esclude, peraltro, in via assoluta, la possibilità di avanzare richieste relative alle spese di missione, per cui conclude la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare, atteso che l'unica innovazione rilevante (comma 2) per i profili finanziari è associabile a risparmi di spesa e non già a maggiori oneri rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente.

## **Articolo 10** ***(Attestazione delle competenze del primo ciclo)***

Il comma 1 stabilisce che l'attestazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli di competenze trasversali e delle competenze relative progressivamente acquisite dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo.

Il comma 2 prevede che l'attestazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. L'attestazione rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione reca l'indicazione dell'esito delle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7 distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione.

Il comma 3 afferma che i modelli nazionali per l'attestazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione università e ricerca sulla base dei seguenti principi:

- In riferimento al profilo dello studente «site Indicazioni Nazionali vigenti;
- ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione Europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;
- definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
- valorizzazione delle eventuali competenze significative sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
- indicazione, dell'esito delle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione, per i modelli relativi alle attestazioni al termine della scuola secondaria di primo grado.

**La RT** si limita a riferire che la norma definisce le modalità ed i contenuti circa l'attestazione delle competenze nel primo ciclo.

Conclude riferendo che trattasi di norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, posto che la disposizione riveste contenuto meramente tecnico-didattico circa le competenze maturate, nulla da osservare.

## **Articolo 11** ***(Esami di idoneità del primo ciclo)***

Il comma 1 prevede che l'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

Il comma 2 stabilisce che l'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.

Il comma 3 prevede che in caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni sostengono annualmente l'esame di idoneità per l'ammissione alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria.

Il comma 4 afferma che in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell'alunno, ovvero, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente comunicazione preventiva al dirigente scolastico del

territorio di residenza. E' stabilito che gli alunni sostengono l'esame di maturità ai termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o parificata. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.

Il comma 5 prevede che l'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità.

Il comma 6 stabilisce che in caso di frequenza ad una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve le norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

**La RT** si limita ad evidenziare che il dispositivo individua i criteri di accesso agli esami di idoneità nel primo ciclo.

Conclude riferendo che trattasi di norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

## **Articolo 12**

### ***(Valutazioni degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)***

Il comma 1 evidenzia che la valutazione degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui precedenti articoli.

Il comma 2 specifica che l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 8.

Il comma 3 prevede che gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7; il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.

Il comma 4 stabilisce che gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione, con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

Il comma 5 prevede che, per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate, se equipollenti quelle ordinarie, hanno valore ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Il comma 6 afferma che l'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 9 e viene riportato sul diploma, secondo le modalità previste dal precedente articolo 9, senza menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Il comma 7 prevede che agli alunni con disabilità per i quali sono state predisposte dalla sottocommissione prove non equipollenti a quelle ordinarie, viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del

riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Il comma 8 afferma che per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170 la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e della scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

Il comma 9 sottolinea che per la valutazione degli alunni con disturbo specifico di apprendimento certificato, le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentano all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito.

Il comma 10 prevede che per gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione le commissioni possono riservare agli alunni con disturbo specifico di apprendimento tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunni potrà essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Il comma 11 stabilisce che per l'alunno, la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento preveda la dispensa dalla prova scritte di lingua/e straniera/e, in sede di esame di stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritte il lingua straniera.

Il comma 12 stabilisce che, in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in conformità con altri disturbi o patologie, risaltanti dal certificato diagnostico, l'alunno, su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato, sostiene prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 7.

Il comma 13 prevede che gli alunni con disturbi specifici di apprendimento partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. E' stabilito che per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento dispensati dalla prova scritta di lingua straniera sono esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Il comma 14 prevede che nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

**La RT** si sofferma sul solo comma 13, riferendo che ivi si prevede che per altre situazioni di alunni con bisogni educativi speciali, formalmente individuati dai docenti contitolari di classe ovvero dal consiglio di classe in applicazione della direttiva del Ministro, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, debbano essere coerenti con il piano didattico personalizzato e che per tali alunni non sia prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame e sia possibile concedere strumenti compensativi nei casi in cui ai siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Trattasi, prosegue la RT, di interventi già previsti a legislazione vigente, pertanto non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tra l'altro, precisa che ogni anno, in sede di riparto del fondo di cui alla legge n. 440 del 1997, come integrato dalla legge n. 69/2000 che ha stanziato risorse per la disabilità, il MIUR destina parte delle risorse del fondo per l'acquisto di sussidi per l'inclusione.

Sottolinea, ad esempio, che nell'anno 2015 con D.M. n. 435/2015 i CTS - divenuti 107 (uno per provincia, con eccezione di Roma e Napoli che ne hanno 3) - hanno ricevuto un finanziamento pari a € 1.000.000 finalizzati anche all'estensione degli sportelli per l'autismo su tutto il territorio nazionale. Con D.M. n. 821/2013 i CTS, avevano ricevuto un finanziamento pari ad euro 1.159.222.

Si tratta, quindi, di un finanziamento pari a circa 10.000 per ogni CTS - divenuto strutturale negli ultimi tre anni - destinato al funzionamento dei Centri, ad interventi di consulenza ed all'acquisto di ausili. I CTS si avvalgono peraltro di un accordo con le ausilioteche regionali (GLIC) per concedere in comodato gratuito gli ausili alle scuole. La possibilità di avvalersi degli operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno è prevista nell'ordinanza annuale sugli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione.

Gli operatori di cui trattasi sono già a carico dell'ente locale.

**Al riguardo**, premesso che la RT certifica che in relazione all'adozione di specifici ausili tecnici, anche in sede di svolgimento di esami di licenza media, per gli alunni affetti da disabilità, risulterebbero già stanziati risorse *ad hoc* ai sensi della legislazione vigente, nell'ambito delle risorse di cui alla legge n. 440/1997, non ci sono osservazioni.

### **Articolo 13** ***(Valutazione degli alunni in ospedale)***

Il comma 1 stabilisce che per gli alunni che frequentano i corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura ai sensi dell'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i docenti che impartiscono in relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale.

Il comma 2 prevede che, nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che impartiscono gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe.

Il comma 3 specifica che gli alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali e in luoghi di cura ai sensi dell'articolo 12 comma 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, se ricoverati anche durante il periodo di svolgimento degli esami conclusivi, sostengono in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

Il comma 4 prevede che le modalità di valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.

**La RT** certifica che la norma disciplina la valutazione degli alunni in ospedale. Trattasi di interventi già previsti a legislazione vigente. Pertanto non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Anche in questo caso, ogni anno, in sede di riparto del fondo di cui alla legge n. 440 del 1997, come integrato dalla legge n. 69/2000 che ha stanziato risorse per la disabilità, il MIUR destina parte delle risorse del fondo per l'acquisto di sussidi per l'inclusione.

Negli ultimi tre anni gli stanziamenti sono stati pari ad euro 2.500.000 per ciascun anno (così nel 2015, ai sensi del D.M. 16/06/2015 n. 435). Gli studenti che hanno usufruito degli interventi in sezione di scuola ospedaliera o in regime di istruzione domiciliare sono rispettivamente i seguenti: le degenze ovvero le presenze di alunni registrate in ospedale 64.268 (di cui 16.294 in *day hospital*, 37.449 da 2 a 7 giorni, 6658 da 7 a 15 giorni e 3.867 superiori ai 15 giorni); i progetti di istruzione domiciliare sono stati 1.154 (di cui 46 presso "case famiglia").

**Al riguardo**, alla luce delle considerazioni e dei dati riportati nella RT, non ci sono osservazioni.

## **CAPO II**

### **ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE**

#### **Articolo 14** **(Oggetto e finalità)**

Il comma 1 prevede che l'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle indicazioni Nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.

Il comma 2 stabilisce che, in relazione al profilo specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del curriculum individuale, di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 14 luglio 2015 n. 107.

Il comma 3 prevede che, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono disposte annualmente le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminari.

Il comma 4 prevede che nell'ambito della funzione ispettiva, siano assicurate verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e gestione degli esami di Stato, di idoneità od integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica, per il recupero delle carenze formative degli studenti.

**La RT** riferisce che la norma disciplina l'esame di stato nel secondo ciclo di istruzione (secondaria superiore) nonché gli esami preliminari.

Ne complesso, sottolinea che trattasi di interventi già previsti dalla legislazione vigente e, pertanto, non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quanto agli esami preliminari le istituzioni scolastiche vi provvedono nel limite delle risorse finanziarie loro trasferite dal capitolo 2149 piano gestionale 7.

Nell'anno scolastico 2014/2015, per gli esami preliminari sono state impegnate 25.429 persone nelle scuole statali e n. 76 nelle scuole paritarie alle quali sono stati corrisposti rispettivamente, tramite le procedure di cedolino unico, euro 1.117.205 lordo dipendente (euro 1.482.531 lordo Stato) e euro 8.760 lordo dipendente (euro 11.625 lordo Stato).

Il comma 4 prevede che vengano condotte, nell'ambito della funzione ispettiva, sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli Istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero dei debiti.

Sul punto la RT afferma che trattasi di interventi già previsti a legislazione vigente e che, pertanto, non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica come previsto anche dall'articolo 27, comma 2.

Conclude affermando che per le istituzioni scolastiche paritarie gli oneri per gli esami preliminari sono a loro carico.

**Al riguardo**, alla luce delle puntuali indicazioni fornite dalla RT in merito alla copertura delle norme in esame a valere delle risorse già previste a tal fine ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Per ulteriori elementi di riflessione in merito alla neutralità delle norme rispetto agli stanziamenti previsti ai sensi della legislazione vigente, si rinvia all'articolo 27, comma 3.

## **Articolo 15** ***(Ammissione dei candidati interni)***

Il comma 1 prevede l'ammissione a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Il comma 2 stabilisce altresì che l'ammissione all'esame di Stato, è disposta in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, E' ammesso all'esame di Stato, salva quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

- a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
- b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 21;
- c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;
- d) votazione media non inferiore ai sei decimi compreso il voto di comportamento. Nella deliberazione, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le

attività alternative, per gli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Il comma 3 prevede l'equiparazione ai candidati interni degli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di "Tecnico" conseguito nei percorsi di IeFP che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Il comma 4 disciplina l'ammissione, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo degli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nel due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative.

**La RT** afferma certifica la norma disciplina l'ammissione dei candidati interni. Essa - sottolinea - riveste carattere ordinamentale e non ha alcun riflesso sulla finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 16** ***(Ammissione dei candidati esterni)***

Il comma 1 disciplina l'ammissione a sostenere l'esame di Stato, in qualità di candidati "esterni", solo alle condizioni previste dal presente articolo, per coloro che:

- a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- b) siano in possesso del diploma di scuola superiore di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- c) siano in possesso di titolo conseguito al termine del corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 ottobre 2005, ss. 226;
- d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Il comma 2 prevede che l'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento dell'esame preliminare, di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 125, nonché alla partecipazione alla prova scritta a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, di cui al successivo articolo 21, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato.

**La RT** si limita a ribadire che la norma disciplina l'ammissione dei candidati esterni e che essa riveste carattere ordinamentale non avendo alcun riflesso sulla finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 17** ***(Attribuzione del credito scolastico)***

Il comma 1 prevede che in sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di 40 punti, di cui 12 per il terzo anno, 13 per il quarto anno e 15 per il quinto anno.

Il comma 2 afferma che con la tabella di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli alunni negli scrutini finali per ciascun anno di corso, e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici i 2017/2018 e 2011/2019 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.

**La RT** sottolinea che la norma disciplina l'attribuzione del credito scolastico e che pertanto, trattasi di norme ordinamentali che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

## **Articolo 18** ***(Commissione e sede d'esame)***

Il comma 1 qualifica come sedi degli esami per i candidati interni le istituzioni scolastiche statali e gli istituti paritari da essi frequentati.

Il comma 2 prevede per i candidati esterni che costituiscono sedi di esame gli istituti statali e gli istituti paritari cui sono assegnati, a seconda le modalità previste nell'ordinanza annuale di cui all'articolo 14, comma 3.

Il comma 3 prevede che ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo le scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore-avente comunanza di interessi.

Il comma 4 stabilisce che presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esami sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni. I commissari ed il presidente sono nominati dal dirigente preposto dell'Ufficio Scolastico Regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

Il comma 5 prevede che presso l'Ufficio Scolastico Regionale è istituito l'elenco dei presidenti di commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici e docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti definiti a livello nazionale dal Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, che assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento delle funzioni di presidente.

Il comma 6 afferma che le Commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono tuttavia assunte dall'intera Commissione a maggioranza assoluta.

**La RT** esordisce riferendo che la norma si sofferma sulla composizione della Commissione esaminatrice. Il comma 4, in particolare, prevede che presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esami sono costituite Commissioni

d'esame, una ogni due classi, composte da tre membri interni e tre membri esterni e da un presidente esterno che presiede tutte le Commissioni d'esame presenti nell'Istituzione scolastica, tale previsione normativa - sottolinea la RT - non modifica la legislazione vigente.

Il decreto interministeriale (MIUR-MEF) del 24 maggio 2007, determina i compensi e l'ammontare del rimborso spese per i componenti delle commissioni esaminatrici. In particolare, determina il compenso correlato alla funzione e attribuito per la partecipazione a ogni commissione per il presidente in euro 1.249, per il commissario esterno in euro 911 e per il commissario interno in euro 399.

Evidenzia che nell'anno scolastico 2014/2015 sono stati nominati 24.731 presidenti, 87.790 commissari interni e 66.405 commissari esterni nelle scuole statali e 1.842 presidenti, 9.140 commissari interni e 6.442 commissari esterni nelle scuole paritarie ai quali sono stati corrisposti complessivamente 77 milioni lordo dipendente per i compensi correlati alla funzione, corrispondenti a 102 milioni lordo Stato, ed euro 40 milioni per il compenso correlato alla distanza del luogo di residenza o servizio dalla sede di esame. Per il totale che segue:

	Scuole statali			Scuole paritarie			Totale
	Presidenti	Commissari interni	Commissari esterni	Presidenti	Commissari interni	Commissari esterni	
Compensi per la funzione L.D.	13,6	26,1	30,8	1,1	2,1	2,5	76,2
Compensi per la funzione L.S.	18,0	34,6	40,9	1,5	2,8	3,3	101,1
Compensi per la distanza	7,5	10,5	19,5	0,6	0,8	1,3	40,2

La spesa complessiva prevista - conclude la RT - trova comunque copertura negli stanziamenti ordinari previsti a legislazione vigente, in particolare nel capitolo: 2149/7 "compensi per lo svolgimento degli esami di maturità e idoneità e abilitazione, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore - 2149/8 "contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie" e cap. 2145 "IRAP sulle competenze accessorie".

**Al riguardo**, in considerazione dei dati riportati dalla RT, relativamente agli oneri complessivamente sostenuti per la costituzione delle commissioni per lo svolgimento degli esami di Stato al termine dell'anno scolastico 2014/2015, e del riscontro delle dotazioni finanziarie relative agli stanziamenti previsti nell'ambito del bilancio di previsione 2017/2019, non ci sono osservazioni.

Si segnala, ad ogni modo, che il D.P.R. 425/1997 prevede attualmente che i componenti esterni delle commissioni d'esame siano "non superiori" a 3 unità, mentre la novella in esame indica che il numero degli esterni debba essere di 3 membri per ogni commissione.

## **Articolo 19** **(*Prove d'esame*)**

Il comma 1 stabilisce che l'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio.

Il comma 2 prevede che la prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua madre nelle scuole speciali di minoranza linguistica, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività. Si afferma che essa consiste nella redazione di un testo di tipo argomentativo riguardante temi di ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare la comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico argomentativi; oltre alla riflessione critica da parte del candidato

Il comma 3 fissa il contenuto della seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, compositivo-esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo.

Il comma 4 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti, nel rispetto delle vigenti Indicazioni nazionali e linee guida i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove di cui ai commi 2 e 3, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali.

Il comma 5, al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame, con il decreto di cui ai commi 4, prevede che siano definite le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi previsti dall'articolo 20, comma 2, relativamente alle prove di cui ai commi 1 e 3. Le griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le abilità acquisite dai candidati e le competenze nell'impiego dei contenuti disciplinati.

Il comma 6 prevede che nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova è predisposta dalla Commissione d'Esame in coerenza con le specificità del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituzione scolastica.

Il comma 7 afferma che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate annualmente entro il mese di gennaio le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio di cui al comma 5.

Il comma 8 stabilisce che il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una Commissione di esperti.

Il comma 9 prevede che il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. A tal fine la Commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione e/o elaborato ha ad oggetto l'esperienza di lavoro eventualmente svolta dal candidato.

Il comma 10 stabilisce che per gli alunni risultati assenti per cause specificamente individuate ad una o più prove sorte previste una sessione suppletiva d'esame e, in essi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

**La RT** si limita a rilevare che il dispositivo disciplina il contenuto delle prove di esame, per cui la norma riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, considerato il tenore eminentemente tecnico-didattico delle norme contemplate nel dispositivo in esame, attuativo di analoghe disposizioni già previste ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, sembrerebbe necessaria l'acquisizione di una conferma circa la neutralità dall'attuazione delle norme, per cui dalle stesse non potranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## **Articolo 20** ***(Esiti dell'esame)***

Il comma 1 prevede che, a conclusione dell'esame di Stato, è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla Commissione d'esame alle prove di cui all'articolo 19 e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di 40 punti.

Il comma 2 stabilisce che la Commissione d'esame dispone di massimo 20 punti per la valutazione di ciascuna delle prove di cui ai commi 2, 3 dell'articolo 19, e di 20 punti per la valutazione del colloquio. Con il decreto del Ministro di cui all'art. 19, comma 6 è definita la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio. Per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'Esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove.

Il comma 3, all'esito delle prove di cui ai commi 2, 3 e 8 dell'articolo 19, prevede la pubblicazione, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede della Commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.

Il comma 4 stabilisce che il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100.

Il comma 5 prevede che la Commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a 50 punti.

Il comma 6 afferma che la Commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:

- a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo e con voto unanime del consiglio di classe;
- b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame con voto unanime della Commissione d'esame.

Il comma 7 conferma che l'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicata, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all'albo dell'istituto sede della Commissione, con la sola indicazione "non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

**La RT** conferma che la norma disciplina gli esiti degli esami, asserendo che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

## Articolo 21

### *(Prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI)*

Il comma 1 stabilisce che gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove, a carattere nazionale, *computer based* anche in modalità adattiva, predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, ferme restando le rilevazioni già effettuate nella classe seconda, di cui all'articolo 6, comma 3, del D.P.R n. 80 del 2013.

Il comma 2 prevede che, per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso test di posizionamento in modalità adattiva sulle abilità di comprensione della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue.

Il comma 3 afferma che l'esito della prove sostenute nell'ultimo anno viene riportato, distintamente per ciascuna disciplina oggetto di rilevazione, in una specifica sezione all'interno del *curriculum* dello studente di cui al successivo articolo 23.

Il comma 4 certifica che le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

Il comma 5 stabilisce che le Università, sulla base della propria autonomia, possono tenere a riferimento per l'accesso ai percorsi accademici, i livelli di competenza conseguiti nelle discipline oggetto delle prove di cui al comma 1.

**La RT** ribadisce che il comma 1 prevede che gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, sostengano durante l'anno scolastico prove a carattere nazionale *computer based* anche in modalità adattiva, predisposta dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in Italiano, matematica e inglese e, al comma 2, prevede che, per la prova di inglese, l'INVALSI predispone *test* di posizionamento in modalità adattiva, riferiti alle abilità di comprensione e uso della lingua coerenti con il Quadro comune di Riferimento Europeo per le lingue.

Trattasi di prova a base censuaria essendo la partecipazione alle prove Invalsi requisito di ammissione all'esame (articolo 16, comma 2, lettera b del decreto).

Per la rilevazione censuaria degli apprendimenti degli alunni in inglese, la RT evidenzia quanto segue:

#### **V SECONDARIA DI II GRADO.**

Competenze testate: comprensione della lettura (*reading*), comprensione dell'ascolto (*listening*), funzionamento della lingua inglese (*use of English*) e OPZIONALE: scrittura (*writing*) solo su un campione.

Livello di difficoltà della prova: da B1 a B2

Tipologia della prova: informatizzata (CBT) semi-adattiva (vedi prova per la III secondaria di primo grado).

Tipologia della prova a regime: censuaria.

Costi (per anno finanziario):

2017	Costi (€)	Costi lordo amm.ne (€)	Specificazione dei costi (lordo amm.ne)
Avvio del processo di costruzione delle prove	50.000	65.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 10.000 - Studio comparativo dei quadri di riferimento dei paesi che effettuano rilevazioni analoghe</li> <li>• € 10.000 - Definizione del disegno a campionario</li> <li>• € 20.000 studio di fattibilità</li> </ul>
Acquisto della prova base	100.000	130.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 130.000- Acquisto sul mercato internazionale</li> </ul>
Riproduzione delle forme per CBT	150.000	195.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 180.000 -3 seminari residenziali (5 giorni lavorativi con esperti disciplinari) per la riproduzione di domande equivalenti a partire dalla prova acquistata sul mercato internazionale</li> <li>• € 15.000-definizione del disegno metodologico per la costruzione di fascicoli (prove) equivalenti</li> </ul>
Pre-test	150.000	180.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 20.000-spese generali per la predisposizione dei fascicoli per il pre-test (trasposizione delle prove sulla piattaforma per la somministrazione CBT)</li> <li>• € 100.000 - costo osservatori esterni per la somministrazione dei fascicoli da pre-testare (ca. 1150 classi, costo medio lordo onnicomprensivo giorno-persona per la somministrazione di 3 classi= €260)</li> <li>• € 60.000 affidamento a terzi per le operazioni di correzione codifica e costruzione di un database con le risposte degli studenti.</li> </ul>
Opzione <i>writing</i> campionario	120.000	156.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 156.000 - ca. 1300 giorni-persona per la correzione dei quesiti aperti di writing (ca. 20 euro/ora per una giornata di 6 ore per la correzione di 20 quesiti/ora)</li> </ul>
<b>TOTALE 2017</b>	<b>570.000</b>	<b>726.000</b>	
<b>2018</b>			
Acquisto della prova base	100.000	130.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 130.000- Acquisto sul mercato internazionale</li> </ul>
Riproduzione delle forme per CBT	150.000	195.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 180.000 - 3 seminari residenziali (5 giorni lavorativi con esperti disciplinari) per la riproduzione di domande equivalenti a partire dalla prova acquistata sul mercato internazionale •€15.000 definizione del disegno metodologico per la costruzione di fascicoli (prove) equivalenti</li> </ul>
Pre-test	150.000	180.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 20.000-spese generali per la predisposizione dei fascicoli per il pre-test (trasposizione delle prove sulla piattaforma per la somministrazione CBT)</li> <li>• € 100.000 costo osservatori esterni per la somministrazione dei fascicoli da pre-testare (ca. 1150 classi, costo medio lordo onnicomprensivo giorno-persona per la somministrazione in 3 classi = €260)</li> <li>• € 60.000 affidamento a terzi per le operazioni di correzione codifica e costruzione di un database con le risposte degli studenti</li> </ul>
<i>Somministrazione</i> CBT alla popolazione	300.000	360.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 30.000 spese generali per la predisposizione dei fascicoli per il pre-test (trasposizione delle prove sulla piattaforma per la somministrazione CBT)</li> <li>• € 130.000 costo osservatori esterni per la somministrazione di fascicoli nelle classi di controllo (ca. 1400 classi costo medio lordo onnicomprensivo giorno-persona per la somministrazione in 3 classi=€260)</li> <li>• € 120.000 - costo del cloud per la somministrazione on line all'intera leva scolastica della III secondaria di primo grado</li> <li>• € 80.000 affidamento a terzi per le operazioni di correzione, codifica e costruzione di un database con le risposte degli studenti</li> </ul>
Opzione <i>writing</i> campionario	120.000	156.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 186.000 - ca, 1300 giorni-persona per la correzione dei quesiti spera di writing (ca. € 20/ora per una giornata di 6 ore per la correzione di 20 quesiti/ora)</li> </ul>
<b>TOTALE 2018</b>	<b>820.000</b>	<b>1.021.000</b>	

Il costo totale del 2018 può essere preso a riferimento per il costo a regime della prova.

**Prova d'Italiano e Matematica a conclusione della scuola secondaria di secondo grado.**

In questa sede si ipotizza una prova con le seguenti caratteristiche:

Competenze testate: italiano e matematica;

Tipologia della prova: informatizzata (CBT) semi-adattativa;

Destinatari: tutti gli allievi dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado;

Somministrazione: nel corso dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado;

Tipologia della prova a regime: censuaria.

2017	Costi	Costi lordo amm.ne	Specificazione dei costi (lordo amm.ne)
Costruzione delle prove 2018	€ 150.000	€ 195.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 130.000 - Seminari (tre) residenziali riservati a esperti esterni (5 giorni lavorativi ciascuno) per la produzione delle domande da avviare al pre-test</li> <li>• € 10.000 - Esperti (esterni) revisori delle domande prodotte dagli autori che hanno partecipato ai seminari per la produzione delle domande</li> <li>• € 20.000 - Spese per l'acquisto delle domande prodotte (contratti di diritti d'autore)</li> <li>• € 20.000- Composizione fascicoli (prove) da avviare alla fase di pre-test</li> <li>• € 15.000 costi per la costruzione e la gestione di un ambiente informatico per la trasmissione e la condivisione tra INVALSI ed esperti revisori degli item prodotti dagli autori (item sharing)</li> </ul>
Costruzione delle prove 2018	€ 250.000	€ 325.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 230.000 - Seminari (quattro) residenziali riservati a esperti esterni (5 giorni lavorativi ciascuno) per la produzione delle domande da avviare al pre-test</li> <li>• € 20.000 - Esperti (esterni) revisori delle domande prodotte dagli autori che hanno partecipato ai seminari per la produzione delle domande</li> <li>• € 40.000 - Spese per l'acquisto delle domande prodotte (contratti di diritti d'autore)</li> <li>• € 20.000 - Composizione fascicoli (prove) da avviare alla fase di pre-test</li> <li>• € 15.000 costi per la costruzione e la gestione di un ambiente informatico per la trasmissione e la condivisione tra INVALSI ed esperti revisori degli item prodotti dagli autori (item sharing)</li> </ul>
Pre-test CBT 2018	€ 250.000	€ 305.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 40.000 - spese generali per la predisposizione del fascicoli per il pre-test (trasposizione delle prove sulla piattaforma per la somministrazione CBT)</li> <li>• € 200.000 -costo osservatori esterni per la somministrazione dei fascicoli da pre-testare (ca. 2300 classi, costo medio lordo onnicomprensivo giorno-persona per la somministrazione in 3 classi = € 260)</li> <li>• € 65.000 affidamento a terzi per le operazioni di correzione, codifica e costruzione di un database con le risposte degli studenti</li> </ul>
Costi vari	€ 50.000	€ 65.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 65.000 - Affidamento a terzi per le azioni a supporto della costruzione di domanda (cloud authoring, stampe pre-prove per la verifica da parte degli esperti, spese di spedizione, ecc.)</li> </ul>
<b>TOTALE 2017</b>	<b>€ 700.000</b>	<b>€ 890.000</b>	

<b>2018</b>			
Costruzione delle prove 2019	€ 250.000	€ 328.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 230.000 - Seminari (quattro) residenziali riservati a esperti esterni (5 giorni lavorativi ciascuno) per la produzione delle domande da avviare al pre-test</li> <li>• € 20.000 - Esperti (esterni) revisori delle domande prodotte dagli autori che hanno partecipato ai seminari per la produzione delle domande</li> <li>• € 40.000 - Spese per l'acquisto delle domande prodotte (contratti di diritti d'autore)</li> <li>• € 20.000 - Composizione fascicoli (prove) da avviare alla fase di pre-test</li> <li>• € 15.000 costi per la costruzione e la gestione di un ambiente informatico per la trasmissione e la condivisione tra INVALSI ed esperti revisori degli item prodotti dagli autori (item sharing)</li> </ul>
Pre-test CBT 2019	€ 250.000	€ 305.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 40.000 - spese generali per la predisposizione dei fascicoli per il pre-test (trasposizione delle prove sulla piattaforma per la somministrazione CBT)</li> <li>• € 200.000 -costo osservatori esterni per la somministrazione dei fascicoli da pre-testare (ca. 2300 classi, costo medio lordo onnicomprensivo giorno-persona per la somministrazione in 3 classi = € 260)</li> <li>• € 65.000 affidamento a terzi per le operazioni di correzione, codifica e costruzione di un database con le risposte degli studenti</li> </ul>
Somministrazione CBT alla popolazione	€ 350.000	€ 427.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 30.000 spese generali per la predisposizione dei fascicoli per il pre-test (trasposizione delle prove sulla piattaforma per la somministrazione CBT)</li> <li>• € 130.000 costo osservatori esterni per la somministrazione dei fascicoli nelle classi di controllo (ca. 1400 classi, costo medio lordo onnicomprensivo giorno-persona per la somministrazione in 3 classi = € 260)</li> <li>• € 180.000 - costo del cloud per la somministrazione on line all'intera leva scolastica della III secondaria di primo grado</li> <li>• € 87.000 affidamento a terzi per le operazioni di correzione, codifica e costruzione di un database con le risposte degli studenti</li> </ul>
Costi vari	€ 100.000	€ 130.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 130.000 - Affidamento a terzi per le azioni a supporto della costruzione di domanda (assistenza tecnica, cloud authoring , stampe pre-prove per la verifica da parte degli esperti, spese di spedizione, ecc.)</li> </ul>
<b>TOTALE 2018</b>	<b>€ 950.000</b>	<b>€ 1.187.000</b>	

Il costo totale del 2018 può essere preso a riferimento per il costo a regime della prova.

**Al riguardo**, in merito alla dettagliata quantificazione degli oneri di spesa stimati dalla RT per il 2017 e dal 2018, in relazione al comma 1 relativamente alla preparazione dei test INVALSI di posizionamento in modalità adattiva, richiamandosi a quanto previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.<sup>1</sup>, va sottolineato che ogni dato o informazione che si dimostri utile alla quantificazione degli effetti finanziari connessi all'approvazione di nuove norme, andrebbe sempre considerato nella illustrazione della RT "anche se non espressamente indicato" dalla legge di contabilità, dovendo accompagnarsi all'indicazione anche dei criteri e metodi adottati nella stima.

<sup>1</sup> Pagina 4, capoverso h).

Ne segue che sarebbero utili gli ulteriori elementi informativi integrativi circa i criteri e le fattispecie di spesa considerate per ciascuno dei fattori d'oneri ivi previsti, fornendosi elementi di conferma in merito alla congruità degli importi ivi previsti.

## **Articolo 22**

### ***(Esame di Stato per gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)***

Il comma 1 stabilisce che gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esime di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 15 e tenendo a riferimento il piano educativo individuale.

Il comma 2 prevede che i docenti preposti al sostegno didattico degli studenti con disabilità partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla ammissione all'esame, alla predisposizione, alla correzione delle prove o alla formulazione del giudizio globale,

Il comma 3 afferma che la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone uno o più prove differenziate. Tali prove hanno valore equipollente ai fini del rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

Il comma 4 prevede che per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

Il comma 5 stabilisce che la Commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte degli studenti con disabilità.

Il comma 6 prevede che agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla Commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie o che non hanno sostenuto una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

Il comma 7 afferma che per gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione.

Il comma 8 stabilisce che al termine dell'esame di Stato viene rilasciato agli studenti con disabilità il curriculum dello studente di cui si successivo articolo 23, semina 2.

Il comma 9 prevede che se gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 21, il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predispone specifici adattamenti della prova.

Il comma 10 afferma che gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA) sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto del precedente articolo 15 e tenendo a riferimento il piano didattico personalizzato.

Il comma 11 stabilisce che la Commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate.

Il comma 12 prevede che nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Il comma 13 afferma che per i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento che abbiano seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa delle prove scritte ordinarie

di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta.

Il comma 14 prevede che in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti da certificato diagnostico, lo studente, su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico differenziato. In sede di Esame di Stato sostiene prove differenziate, non equipollenti quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 6.

Il comma 15 stabilisce che gli studenti con disturbi specifici di apprendimento partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 21. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti confettivi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli studenti con disturbi specifici di dispensati dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

**La RT** sottolinea che il dispositivo riguardante gli Esami di Stato degli alunni con bisogni educativi "speciali", riproduce la normativa vigente contenuta nel D.P.R. n. 122 del 2009 (articolo 9).

Pertanto, conclude che lo stesso non comporta maggiori oneri rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, andrebbero richiesti elementi confermativi rispetto all'effettiva neutralità della norma riportata al comma 4, recante la previsione della possibilità di avvalersi di personale "esperto", nonché di quella riportata al comma 9, relativamente alla ivi prevista possibilità di predisporre "adattamenti" della prova d'esame.

### **Articolo 23** **(Diploma finale e curriculum dello studente)**

Il comma 1 stabilisce che il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, anche alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'unione Europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studio, nonché il ponteggio ottenuto.

Il comma 2 prevede che al diploma è allegato il *curriculum* dello studente in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano di studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato in ciascuna di esse. In una specifica sezione con indicati i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 21, distintamente per ciascuna disciplina oggetto di rilevazione. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 107/2015, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.

Il comma 3 prevede che i modelli di cui ai commi 1 e 2 siano adottati con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

**La RT** si limita a riferire che la norma reca la disciplina il diploma finale e *curriculum* dello studente affermando che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

### CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

#### Articoli 24, 25 e 26

#### *(Province di Trento e Bolzano; Scuole italiane all'estero; Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni)*

L'articolo 24 prevede che sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 25, al comma 1, stabilisce che per gli alunni che frequentano le scuole Italiane all'estero si applicano le norme del presente decreto, ad eccezione degli articoli 4,7 e 22. Il comma 2 prevede che l'ammissione All'esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione» avviene in assenza dell'espletamento delle prove standardizzate predisposte dall'INVALSI.

L'articolo 26, al comma 1, stabilisce che le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 2 prevede che a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto sono apportate modificazioni a vigenti normative nonché l'abrogazione espressa di fonti primarie incompatibili con le norme del decreto e la cessazione di efficacia delle disposizioni regolamentari incompatibili

**La RT** certifica la natura ordinamentale delle norme che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

#### Articolo 27 *(Disposizioni finanziarie)*

Il comma 1 riferisce che le azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche per dare attuazione all'articolo 1, commi 2, 4 e 8 sono effettuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 prevede che le strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, previsti dall'articolo 2, comma 2, sono effettuate da ciascuna istituzione scolastica mediante l'organico dell'autonomia e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente,

Il comma 3 afferma che le verifiche ed i monitoraggi previsti dall'articolo 14, comma 4, sono effettuati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 4 stabilisce che agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, dall'articolo 7, comma 1 e dall'articolo 21, comma 1, pari euro 2.680.000 per l'anno 2017, a 4.137.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202 della legge a. 107/2015.

**La RT** certifica che per la realizzazione dei percorsi di miglioramento dei livelli di apprendimento, previsti dall'articolo 2, comma 2, viene effettuata da ciascuna istituzione scolastica autonoma mediante l'organico dell'autonomia e nei limiti delle

risorse disponibili a legislazione vigente. Il successivo comma 4 prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, dall'articolo 7, comma 1, dall'articolo 21, comma 1.

	2017	2018	2019	Da 2020 a 2024	Da 2025 a 2028	Da 2029
Oneri art. 4, c. 1	390.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
Oneri art. 7, c. 1	674.000	914.000	914.000	914.000	914.000	914.000
Oneri art. 21, c. 1 inglese	726.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000
Oneri art. 21, c. 1 mat.e ital.	890.000	1.187.000	1.187.000	1.187.000	1.187.000	1.187.000
Oneri complessivi	2.680.000	4.137.000	4.137.000	4.137.000	4.137.000	4.137.000

Euro 2.680.000 per l'anno 2017, euro 4.137.000 a decorrere dall'anno 2018, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107/2015.

**Al riguardo**, relativamente al commi 1, va sottolineato che il dispositivo ivi prevede che specificamente in riferimento alle norme relative agli articoli 1, comma 2 (*Valutazione dei livelli di apprendimento*), 4 (*Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni della scuola primaria*) e 8 (*Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione dei candidati privatisti*), l'amministrazione scolastica dovrà provvedere avvalendosi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.

In termini analoghi, il comma 2 afferma ai fini dell'attuazione delle strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento dei livelli di apprendimento di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione scolastica dovrà provvedere avvalendosi dell'organico dell'autonomia, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Parimenti, in relazione al comma 3, si afferma che le verifiche ed i monitoraggi previsti dall'articolo 14, comma 4, relativamente all'esame di Stato di scuola secondaria superiore, debbano essere svolte dall'amministrazione scolastica, potendo la stessa avvalersi delle sole risorse già previste ai sensi della normativa in vigore.

In merito alle norme citate, va rammentato che l'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta nuove norme si associno a siffatte clausole, le RT di accompagnamento debbano recare l'illustrazione degli elementi e dati che siano idonei a dimostrare l'effettiva sostenibilità, non disgiunte da valutazioni circa gli effetti d'impatto attendibili per effetto dei nuovi adempimenti previsti a carico degli stanziamenti previsti ai sensi della legislazione vigente.

Sul comma 4, posto che ivi si provvede alla copertura degli oneri complessivi del provvedimento per l'anno 2017, e a decorrere dal 2018, relativamente agli oneri cifrati in relazione all'articolo 4, comma 1, 7, comma 1 e 21, comma 1, a valere della riduzione del Fondo di cui alla riforma della legge n. 107/2015 (comma 202), andrebbe confermata l'esistenza delle disponibilità di competenza a valere del capitolo corrispondente dello stato di previsione del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (cap. 1285), come rifinanziato dalla legge di bilancio 2017.

Al tempo stesso andrebbero richieste assicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronteggiare i fabbisogni di spesa correlati alla attuazione delle altre deleghe contenute nel provvedimento su "La Buona Scuola" di cui alla legge n.107/2015.

## ALLEGATO A

### TABELLA

#### Attribuzione credito scolastico

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

#### Regime transitorio

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2017/2018 Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno	
Somma di crediti conseguiti per il III e per il IV anno	Nuovo credito attribuito per il III e IV anno (totale)
6	15
7	16
8	17
9	18
10	19
11	20
12	21
13	22
14	23
15	24
16	25

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019 Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno	
Credito conseguito per il III anno	Nuovo credito attribuito per il III anno
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11
8	12

# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Gen 2017 [Elementi di documentazione n. 65](#)  
Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. D.L. 237/2016 - **A.S. 2629**
- " [Elementi di documentazione n. 66](#)  
Conto di pagamento e conto di pagamento di base (**Atto del Governo n. 367**)
- " [Nota di lettura n. 157](#)  
**A.S. 2629**: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio"
- " [Nota di lettura n. 158](#)  
**A.S. 2630**: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini"
- " [Nota di lettura n. 159](#)  
Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (**Atto del Governo n. 379**)
- " [Nota di lettura n. 160](#)  
Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (**Atto del Governo n. 380**)
- Feb 2017 [Nota di lettura n. 161](#)  
Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (**Atto del Governo n. 377**)
- " [Nota di lettura n. 162](#)  
**A.S. 2692**: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota breve n. 21](#)  
Le previsioni economiche di inverno della Commissione europea
- " [Nota breve n. 22](#)  
Il pacchetto di inverno del semestre europeo
- " [Nota di lettura n. 163](#)  
**A.S. 2705**: " Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale"
- Mar 2017 [Nota di lettura n. 164](#)  
Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente (**Atto del Governo n. 381**)
- " [Nota di lettura n. 165](#)  
Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero (**Atto del Governo n. 383**)